

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE DEI COMUNI DI CASTELLARANO E BAISO

L'anno duemiladiciotto , il giorno tre del mese di ottobre

TRA

il Comune di Castellarano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Zanni dott. Giorgio

Il Comune di Baiso, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Fabrizio Corti

PREMESSO

che i Comuni di Castellarano e Baiso, rispettivamente con delibere consiliari n. 38 del 28/09/2018 e n. 16 del 24/09/2018, hanno disposto di stipulare apposita convenzione per l'Ufficio di Segreteria comunale e ne hanno approvato il testo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1

Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria comunale dei Comuni di Castellarano e Baiso.
2. La convenzione consiste nell'avvalersi in forma associata dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizioni di legge, Statuti, regolamenti o provvedimenti del Sindaco od altri equivalenti, sono attribuite alla figura del Segretario Comunale dei singoli enti convenzionati. Ogni Comune, autonomamente, dovrà assicurare le dotazioni strumentali e di personale necessarie per consentire l'esercizio delle funzioni.

ART.2

Durata

1. La presente convenzione decorre dal 01/10/2018 e scade al termine del mandato del sindaco del comune capo-convenzione intendendosi che la stessa avrà piena validità sino a diversa determinazione dello stesso o apposita decisione assunta dai rispettivi consigli comunali, con atti espressi, che saranno adottati entro il 120° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neo eletto.
2. Prima di tale scadenza, i Comuni convenzionati:
 - a. possono, di comune accordo, sciogliere la convenzione mediante appositi atti consiliari che contestualmente individuino la decorrenza del disposto scioglimento;
 - b. possono, unilateralmente, recedere dalla convenzione mediante apposito atto consiliare. Il Comune che dispone il recesso dà comunicazione all'altro Comune dell'adottato provvedimento mediante raccomandata A/R. Contestualmente al recesso, deve essere individuata la relativa decorrenza, che non può comunque essere antecedente al 60° giorno successivo alla data di ricezione della anzidetta comunicazione del disposto recesso.
3. Dalla data della cessazione del rapporto convenzionale, per qualsiasi causa, il Segretario titolare della Segreteria convenzionata rimarrà titolare della Segreteria comunale di Castellarano.

ART.3

Comune "capo-convenzione"

1. Il Comune di Castellarano è individuato quale Comune "capo-convenzione". In tale ruolo,

assolverà a tutti i compiti amministrativi e contabili derivanti dalla presente convenzione.

ART.4

Nomina e revoca del Segretario

1. Competente alla nomina ed alla revoca del Segretario è il Sindaco del Comune di Castellarano, il quale vi provvederà dopo aver acquisito il parere favorevole del Sindaco del Comune di Baiso. Il Segretario sarà nominato secondo la procedura prevista dal D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465.

ART.5

Modalità di espletamento del servizio

1. Il Segretario svolgerà nei Comuni convenzionati le attribuzioni di competenza ed assicurerà ogni settimana la presenza come segue:

n. 4 giorni presso il Comune di Castellarano;

n. 1 giorno presso il Comune di Baiso;

2. Il Segretario dovrà assicurare, altresì, l'assistenza e la partecipazione alle sedute degli organi collegiali ogni volta che se ne presenti la necessità.

3. Il Segretario, ferma restando la ripartizione delle presenze, potrà organizzare la propria attività con criteri di flessibilità, in accordo con i Sindaci dei due Comuni, al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che si dovessero presentare.

4. I Sindaci dei due Comuni potranno di volta in volta, in caso di necessità, convenire una diversa utilizzazione del servizio del Segretario comunale. In tal caso l'entità degli oneri stabiliti con la presente convenzione verrà rideterminata alla luce delle nuove modalità di prestazioni del servizio.

5. Il Segretario avrà titolo alla partecipazione, con le modalità previste dalla normativa vigente di fonte soprattutto contrattuale e con il concorso nella spesa da parte dei Comuni associati, ai corsi di formazione professionale e/o aggiornamento organizzati dalla SSPAL o da altri enti di formazione, previa autorizzazione del Sindaco del Comune capo-convenzione.

6. Il Segretario potrà assumere incarichi di consulenza, collaborazione, docenza e similari previa autorizzazione del Sindaco del Comune capo-convenzione.

7. I Sindaci dei due Comuni si riuniscono almeno una volta all'anno per valutare lo stato di funzionalità del servizio e valutare, eventualmente, i miglioramenti da apportare per ottimizzare l'attività.

8. La sede del servizio di segreteria è localizzata nel Comune capo-convenzione di Castellarano.

ART.6

Oneri finanziari

1. La retribuzione dovuta, sulla base delle vigenti disposizioni, al Segretario titolare della Segreteria convenzionata, sarà ripartita tra gli Enti come segue:

- 80 % a carico del Comune di Castellarano;

- 20 % a carico del Comune di Baiso.

2. Al Segretario Generale convenzionato viene applicato il trattamento economico che il contratto nazionale di lavoro di categoria prevede per i Comuni di classe seconda. Pertanto, le prestazioni di lavoro straordinario svolte per l'assistenza agli organi collegiali non verranno retribuite.

3. La retribuzione mensile aggiuntiva ex art.45 del CCNL 16/05/2001 sarà a carico del Comune di Castellarano e Baiso nella misura del 50%.

4. La retribuzione di risultato, di cui all'articolo 42 del CCNL 16.05.2001, pari al 10% massimo del monte salari, sarà erogata dal Comune capofila a seguito di apposita valutazione da parte del sindaco del Comune capofila sentiti i sindaci dei comuni convenzionati.. Detta retribuzione verrà ripartita con i criteri del comma 1 fatta eccezione per la parte legata ai diritti di segreteria che verrà conteggiata con riferimento all'importo dei diritti liquidato da ciascun comune.

5. Il Comune di Castellarano provvederà alla liquidazione mensile della complessiva retribuzione dovuta al Segretario contestualmente richiedendo al Comune di Baiso la quota di rispettiva competenza, che dovrà essere versata al Comune di Castellarano entro il giorno 15 del mese

successivo.

6. Le spese di viaggio per il raggiungimento della sede comunale di Baiso saranno rimborsate trimestralmente al Segretario dal Comune medesimo sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti.

7. Il Segretario comunale avrà diritto al servizio mensa presso il Comune di Castellarano e ai buoni pasto presso il Comune di Baiso, con le modalità stabilite nei relativi accordi decentrati.

8. Saranno corrisposte direttamente da ciascun Comune le somme spettanti al Segretario per diritti di rogito. Il cumulo dei diritti di rogito non dovrà superare il limite previsto dalle disposizioni vigenti in materia, calcolato sugli assegni fissi e ricorrenti spettanti al Segretario.

9. I Comuni convenzionati potranno conferire autonomamente al Segretario altri incarichi supplementari ed il relativo trattamento economico resterà in carico al Comune interessato che avrà conferito l'incarico.

ART.7

Sostituzione del Segretario

1. Nei casi di assenza o impedimento del Segretario titolare della Segreteria convenzionata, la sostituzione sarà assicurata in conformità allo Statuto ed al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dei Comuni convenzionati ed alle altre disposizioni vigenti in materia. Qualora la sostituzione debba essere assicurata da altro Segretario comunale, i Sindaci potranno avvalersi di un unico Segretario Comunale supplente per i due Comuni convenzionati.

ART.8

Modifiche e integrazioni

1. Modifiche ed integrazioni della presente convenzione potranno essere disposte con apposite deliberazioni consiliari adottate dai Comuni convenzionati, fatte salve le modifiche conseguenti alla sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro della categoria che siano suscettibili di applicazione immediata. In tale ultimo caso i due enti prenderanno semplicemente atto delle integrazioni e delle modifiche intervenute.

ART.9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.

Il Sindaco del Comune di Baiso

Fabrizio Corti

Il Sindaco del Comune di Castellarano

Dott. Zanni Giorgio